

La recente evoluzione fiscale del welfare aziendale

GIDP

Webinar Giovedì 1 dicembre 2022

Fabio Ghiselli
Tax & Welfare Advisor

Due (brevi) premesse

- 1. Corte Cassazione Sez. Penale sent. n. 40869, 21.9.2022 (cessione del credito bonus 110%)

I contenuti di una circolare dell’A.F. rappresentano “soltanto una lettura di un testo normativo compiuta dall’Agenzia delle entrate, non di una interpretazione autentica vincolante erga omnes; per altro verso e a conferma di ciò, si osserva che la stessa Agenzia – con la successiva circolare n. (...) – ha sostenuto una tesi contraria ...”

Due (brevi) premesse

- 2. La maggior parte delle pronunce dell'A.d.E. sono contenute in risposte a interpelli dei contribuenti

Attenzione agli interpelli perché sono una fonte di rischio non la soluzione di un problema

Non è meglio un parere *pro veritate* di un valido professionista?

Temi: Bonus carburante

- **Art. 2, DL 21.3.2022, n. 21 conv. L. n. 51/2022**
- “Datori di lavoro privati” (tutti)
- Beneficiari i “lavoratori dipendenti”, NO CoCoCo, quindi no ai soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 co. 1, lett. c-bis, ma riferimento all’art. 2094 c.c. (ricordo che l’art. 1, co. 186, L. 208/2015 sui PDR si rivolgeva ai titolari di reddito di lavoro dipendente) ... ma ... (vedi slide n. 7).
- Non ci sono limiti di reddito per i beneficiari
- Attribuibili anche *ad personam*
- “Buoni benzina o analoghi titoli ceduti”, NO denaro
- Non sono necessari preventivi accordi contrattuali, salvo che non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato, nel qual caso deve essere previsto dai contratti aziendali o territoriali, no CCNL e no accordi individuali (Circ. n. 28/E 15.6.2016)

Temi: Bonus carburante

- Per il datore di lavoro il costo di acquisizione dei buoni carburante è deducibile integralmente ex art. 95, TUIR, non avendo finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, e culto, di cui art. 100, co. 1, TUIR
- “L’importo del valore” del buono non concorre alla formazione del R.I. ai sensi dell’art. 51, co. 3, quindi si applica lo stesso meccanismo, i 200€ viaggiano su binari separati rispetto ai 258,23€, co. 3, ma si possono intersecare se valore “altri benefit” è inferiore a tale limite e valore “buoni benzina” è superiore: es. 250 € buoni benzina e 200 € altri benefit – Circ. 14.7.22, n. 27/E (vedi anche slide 8)
- Principio di cassa allargato: i “buoni” devono essere assegnati - non necessariamente utilizzati - entro il 12.1.2023 (Circ. 35/E/2022; Ris. 46/E/2020; Circ. 5/E/2018)
- Efficacia limitata al periodo d’imposta 2022
- Escluso da base imponibile contributiva, armonizzazione ex art. 6, D.Lgs. 314/1997

Temi: Bonus carburante

- Assonime, Circ. n. 6/2019: tali buoni non si dovrebbero considerare buoni corrispettivo ai sensi Direttiva n. 2016/1065, artt. 6-bis), 6-ter), 6-quater), 13, co. 5-bis), DPR 633/72, e poiché i beni che è possibile acquistare con essi non sono individuati al momento della loro emissione né in quantità (essendo variabile il prezzo unitario di un dato prodotto a seconda del periodo di tempo e del punto vendita presso il quale il buono è utilizzato), né in qualità, poiché il buono spesso può essere utilizzato per acquistare carburanti di diverso genere. Questi strumenti, quindi, non andrebbero compresi né fra i buoni monouso, né fra quelli multiuso. I buoni-carburante rientrerebbero, invece, nella disciplina in esame se dessero la possibilità di acquistare un determinato quantitativo di un prodotto determinato (ad esempio, X litri del prodotto Y); in tal caso, essi sarebbero monouso se utilizzabili solo in Italia per operazioni imponibili e multiuso se utilizzabili anche all'estero.
- Contraria Agenzia Entrate Circ. 30.4.2018, n. 8

Temi: Bonus bollette

Art. 12, D.L. 9.8.2022, n. 115 “Decreto Aiuti bis”, conv. L. n. 142/2022

- “In deroga a quanto previsto dall’art. 51, co.3” “non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate (...) per il pagamento delle utenze domestiche” acqua, luce e gas, “entro il limite complessivo di euro 600”
- Il limite di € 258,23 è innalzato a € 600
- “Datori di lavoro” (non solo “privati”)
- Beneficiari i “lavoratori dipendenti”, ma ... **SI CoCoCo, stagisti, tit. borse studio !!??** “Si ritiene che in assenza di ulteriori limiti soggettivi, i lavoratori beneficiari (...) siano quelli già individuati in base alle regole generali stabilite dall’rt. 51, co. 3, del TUIR”, ossia “ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato ...” ai sensi dell’art. 51, TUIR; **Circ. n. 35/E, 4.11.2022**
???????

Temi: Bonus bollette

- Non ci sono limiti di reddito per i beneficiari
- Attribuibili anche *ad personam*
- Efficacia limitata al periodo d'imposta 2022
- La deroga vale solo per limite esenzione e non per il funzionamento della “non franchigia” o limite max che rimane inalterato

Temi: Bonus bollette + Bonus benzina

Secondo la **Circ. n. 35/E, 4.11.2022**

Nel 2022 i soggetti possono beneficiare in esenzione da imposizione di *“un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi - compresi eventuali ulteriori buoni benzina – nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche ...”*


Se il valore del bonus carburante *“è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria”* così come il valore del bonus bollette !!

Lo stesso meccanismo consolidato dell’art. 51, co. 3, ultimo periodo si applica quando il lav. dip. opti per convertire il PDR in benefit e buoni benzina e bollette. Se gli importi rispettivi eccedono i limiti tutti i valori concorreranno interamente a formare il reddito e saranno assoggettato a tassazione ordinaria (Circ. n.35/E/22) e non al prelievo sostitutivo del 10% sul PDR in denaro (Circ. n. 27/E/22).

Temi: Bonus benzina, bollette, benefit

Fringe Benefit

■ Buoni benzina ■ Benefit ■ Totale



Temi: Bonus bollette + Bonus benzina

Le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere che gli stessi abbiano stabilito o meno la residenza o il domicilio, purché sostengano le spese.

Utenze intestate al proprietario ma addebitate in modo analitico al locatore (no forfettario)

Nel rispetto della privacy il datore di lavoro dovrebbe acquisire documentazione relativa o dichiarazione sostitutiva atto notorietà con tutti gli elementi che garantiscano la correlazione spesa-rimborso

Temi: Incremento valore limite benefit

Art. 3, co. 10, DL 18.11.2022, n. 176 “Aiuti Quater”

Modifica l'art. 12, co. 1, D.L. n. 115/2022: *“in deroga a quanto previsto dall'art. 51, co. 2, prima parte del terzo periodo (...)”*

Perché l'efficacia è limitata al 2022

Il valore passa da 600 € a 3.000 €, (516,46 € nel 2020 e 2021) stesso importo del PDR

Stesse condizioni già viste in precedenza: logica distributiva libera e diversa dal PDR

E' un sostegno economico al reddito che lo Stato chiede alle imprese di fare. Tempi strettissimi per l'attribuzione. Potrebbe:

- essere un premio extra, senza vincoli ;
- interagire con i Piani di Welfare Aziendale o PDR già operativi attribuendo più risorse a servizi socio-assistenziali;
- integrarsi con i suddetti (modificandoli)

Temi: Incremento valore limite benefit

Art. 3, co. 10, DL 18.11.2022 “Aiuti Quater”

Per quali beni e servizi si applica il nuovo limite?

Per tutti quelli ai quali si applicava il limite di 258,26 € e le vecchie 500 mila lire, *“anche ai beni e servizi specificati nel successivo comma 4”* (Circ. n. 188/E del 16.7.1998 e Circ. n. 326/E del 23.12.1997)

Si aggancia con la previsione di cui all’art. 1, co. 184, L. 208/2015 sulla conversione del PDR, ossia beni e servizi di cui all’art. 51, commi 2, 3 e 4.

Temi: Come funziona l'art. 51, co. 3, TUIR

Il 1° periodo: per la determinazione in denaro dei valori dei beni ceduti e dei servizi prestati (dal datore di lavoro o da terzi per conto del D.L.) al dipendente e familiari, di cui all'art. 51, co. 1, "valori in genere", rinvia all'art.9 = Principio Generale

Il 2° periodo: valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti al dipendente = prima eccezione

Il co. 4, x autovetture, prestiti, fabbricati locati, trasporto ferroviario = seconda eccezione

Il 3° periodo, prima parte: non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e servizi prestati per un importo max di 258,23 € poi 600 € poi 3.000 € = terza eccezione che è anche una previsione di carattere generale perché si rivolge a tutti i benefit, tranne (M. Leo, Le imposte sui redditi):

- fattispecie per le quali altre disposizioni dell'art. 51, fissano limiti di non concorrenza al reddito (contributi, ticket rest.)

Temi: Come funziona l'art. 51, co. 3, TUIR

In realtà si applica “*esclusivamente ai compensi in natura*” (Ris. n. 26/E del 29.3.2010) che, in quanto “*sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi*” devono essere valorizzati (Circ. 59/E del 22.10.2008).

Tutti i compensi per i quali esiste l'evidenza di un valore nominale anche eccedente quello fiscalmente previsto, escono dal novero dei compensi in natura e non si applicherà il co.3. (es. Ticket rest.).

Il limite va verificato con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito; quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto (con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell'eventuale IVA a carico del dipendente)

- Il 3° periodo, seconda parte: il limite aggiornato non opera come franchigia, ma come vero e proprio limite, superato il quale tutto l'importo è tassato in misura ordinaria

Temi: Impatto delle modifiche sui Piani di Welfare attuali

Se l'attribuzione è volontaria, liberalità, l'azienda D.L. potrà procedere a variare il valore dei beni servizi attribuiti

Se l'attribuzione è avvenuta con contratto/regolamento aziendale:

- qualora i beni e i servizi siano stati espressamente previsti osservando il limite di esenzione precedente, appare opportuno procedere a variare il piano, rispettando la forma prescelta e, quindi, attraverso un accordo integrativo o una modifica del regolamento interno. Nel primo caso, è opportuno procedere alla trasmissione telematica, nel secondo caso, invece, è necessario che i lavoratori dipendenti in forza all'azienda siano portati a conoscenza delle modifiche al regolamento aziendale;
- qualora è stato fatto semplicemente riferimento al valore annuo complessivo di *benefit* che spetta a ciascun dipendente "credito welfare", si ritiene che non debba essere apportata alcuna modifica, ma si provvederà solo al ricalcolo per far rientrare nel nuovo limite i valori in eccesso rispetto al limite precedente

Temi: Impatto delle modifiche sui Piani di Welfare attuali

Attenzione a non cadere nella trappola dell'interpretazione anti-elusiva dell'art. 51, co. 1, "onnicomprensività del reddito ":

Le deroghe ex co. 2 e ult. per. co. 3, si applicano *“sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione. (...) Pertanto, qualora tali benefit rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori), il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione”* (Ris. 55/E del 25.9.2020)

La previsione di un regime premiale per risultati ottenuti, anche in proporzione alla RAL appare però legittima.

Temi: Quale valore limite per il futuro per non mettere in pericolo il welfare sociale?

Il valore introdotto nel 1986 di 500.000 Lire, secondo i coefficienti rivalutazione ISTAT 2,4355 fino al 2021 e + 1,104 per il 2022 sarebbe pari a 1.344.936 Lire = 694,32 €

Temi: Rimborsi spese ai lavoratori in smart working

Risposte a interpelli del contribuente

11.5.2021 n. 328 e 24.5.2021 n. 371: no a rimborsi forfettari per costi di connessione internet, luce, riscaldamento etc. Difficile individuare il costo riferibile a interesse datore lavoro

30.4.2021, n. 314: si a rimborsi analitici predisposti dal datore di lavoro su risparmio costi giornalieri per azienda e costi aggiuntivi per dipendente

Temi: Ricarica autovettura elettrica

Risposte a interpelli del contribuente

10.6.2022 n. 329: attribuzione di un benefit pari a n ricariche gratuite per un certo lasso di tempo (6 mesi) per autovetture acquistate in proprio dai dipendenti: esclusione dal reddito imponibile ai sensi art. 51, co. 2, lett. f), TUIR in quanto aventi finalità di “educazione ambientale”

Temi: Rimborso spese per acquisto laptop/tablet per uso scolastico

**Risposta 24.5.2022 n. 294, a interpello del contribuente (+
Ris. 27.5.2021, n. 37/)**

- *transferred employess (+ expatriates)* = categoria di dipendenti
- rimborso spese a dipendenti per acquisto pc, laptop, tablet quali strumenti necessari previsti dal regolamento di istituto, per copertura costi test d'ingresso = non costituiscono redditi di lavoro dipendente ex art. 51, co. 2, lett. f bis)

Temi: Detraibilità IVA per l'azienda su servizi welfare acquistati

**Risposta 18.5.2022 n. 273 a interpello del contribuente
(338/20)**

Attribuzione di un coupon del valore X per accedere a un'App per prestazioni sanitarie che incrocia domanda e offerta di servizi (in PWA)

Rientra nei servizi ex art. 51, co. 2, lett. f), ma Negata detraibilità IVA. Manca “un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo”, “la messa a disposizione gratuita dell'applicazione costituisce un'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 3, comma 3”, “i costi dei servizi di welfare aziendale sostenuti dalla Società non appaiono nemmeno inquadrabili tra le spese generali”

Distorto art. 168, direttiva IVA

Distorto art. 19, DPR 633/72

Distorta sent. CGUE 14.9.2017, C-132/16

Temi: Detraibilità IVA per l'azienda su servizi welfare acquistati

l'IVA assolta in via di rivalsa sui beni e servizi acquistati dall'azienda datore di lavoro per essere messi a disposizione dei propri dipendenti con un "Piano di *welfare*", deve essere ammessa in detrazione. Tra le operazioni di acquisizione dei beni e servizi e l'attività economica svolta dall'impresa sussiste "inerenza". Correlazione tra "*welfare*" e personale dipendente e strumentalità di questa risorsa per l'esercizio dell'attività economica.

I dipendenti sono assunti sulla base di contratti di lavoro disciplinati dalla legge; i costi sostenuti rientrano tra i costi del lavoro dichiarati in bilancio e compongono il trattamento economico complessivo dei dipendenti; beni e servizi forniti sono resi in attuazione di un obbligo contrattuale; l'attribuzione di detti beni e servizi avviene nei confronti di soggetti che, incontestabilmente, consentono all'impresa di esercitare la propria attività.

Temi: Detraibilità IVA per l'azienda su servizi sostitutivi di mensa

Risposte 28.2.2022 n. 231 e 22.8.2022 n. 430 a interpelli del contribuente

Fare attenzione a convenzioni stipulate con intermediari per l'uso di App come strumento di pagamento invece di buoni pasto o card elettroniche, alle qualificazioni di “servizi sostitutivi di mensa” o di “mensa diffusa”, perché le aliquote applicate sulla prestazione all'azienda possono passare dal 4% al 10%

Temi: Premio di Risultato

Art. 14 Disegno di legge di bilancio 2023

*Per i premi e le somme **erogati** nell'anno 2023 – 12.1.2024 - l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, co. 182 della L. 28.12.2015, n. 208, è ridotta al 5%*

Rimane ferma tutta la struttura dei PDR (importo max 3.000 € etc)

Per quali PDR vale la modifica? Non credo si possa attribuire alla norma ratio incentivante i PDR, ma solo quella di incrementare disponibilità monetaria nel 2023 relativa a PDR già in essere

(Teniamo presente che il premio con beneficio fiscale può essere erogato – deve entrare nella “sfera patrimoniale” del dipendente - dopo la verifica degli avvenuti incrementi degli indicatori prescelti: deve essere previsto dal contratto; si deve assumere il periodo durante il quale maturano i presupposti; esame e attestazione dei risultati e incrementi; erogazione).

Temi: Premio di Risultato

	ANNO 2022	ANNO 2023
Valore PDR	3.000	3.000
Contributi INPS lav. 9,50%	285	285
Imponibile imp. sost.	2.715	2.715
Aliquota mposta sostitutiva	10%	5%
Imposta sostitutiva	271,5	135,75
Netto percepito	2.443,5	2.579,25

135,75 Risparmio

Temi: Premio di Risultato

	ANNO 2022	ANNO 2023
Valore PDR medio annuo	1.653	1.653
Contributi INPS lav. 9,50%	157	157
Imponibile imp. sost.	1.496	1.496
Aliquota mposta sostitutiva	10%	5%
Imposta sostitutiva	149,6	74,8
Netto percepito	1.346,4	1.421,2

74,8 Risparmio

Temi: Premio di Risultato

La riduzione dell'imposta sostitutiva potrebbe rendere la conversione del PDR meno conveniente

Già oggi la conversione del PDR è bassa, si attesta a livello nazionale tra il 20 e il 25%. Bisognerebbe capirne le ragioni, atteso che il beneficio in termini di maggiore potere d'acquisto sul PDR medio si attesta sul 18,5% (2022) e 14% (2023) + quota parte del risparmio contributivo aziendale (sub condizione prevista dalla legge).

In realtà le ragioni potrebbero essere così sintetizzate:

- non c'è un Piano di Welfare Aziendale
- il PWA soddisfa solo una parte dei bisogni dei dipendenti
- i dipendenti non hanno capito il vantaggio economico
- l'azienda non ha spiegato (bene) il vantaggio economico

Temi: Premio di Risultato

Risposta 17.5.2022 n. 265 a interpello del contribuente

Nuova bocciatura della scelta di subordinare l'erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di Gruppo (in questo caso l'EBITDA), anche se prevista dalla contrattazione collettiva aziendale. I risultati incrementali stabiliti devono essere raggiunti dalla singola azienda.

(Circ. 5/E/2018)

Interesse nazionale, livellamento delle specificità nazionali